

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4642

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GASPERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 2000

—————

Modifica dell’articolo 600-*ter* del codice penale concernente
la pornografia minorile

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La nota sentenza emessa dalle Sezioni unite penali della Corte suprema di cassazione che ha stabilito il principio secondo cui effettuare foto pornografiche di un minorenne, senza fine di lucro, non costituisce violazione dell'articolo 600-ter del codice penale, il quale punirebbe solo lo sfruttamento economico del materiale realizzato, non poteva non suscitare gravi perplessità.

La Corte suprema di cassazione ha interpretato *stricto sensu* il termine «sfruttamento».

A nostro avviso, lo sfruttamento, anche in termini etimologici, non può limitarsi al semplice procacciamento di denaro!

Sfruttare significa, anche e soprattutto, approfittare, senza scrupoli, di qualcuno o di qualcosa e ciò si realizza quando si intende trarre la soddisfazione di istinti privati dalle foto di un minorenne.

È noto che la tutela dei minori deve tenere conto anche della loro incapacità giuridica, in quanto essi non possono disporre neppure dei loro beni economici, finché non raggiungono la maggiore età, sulla presunzione che non ne abbiano la maturità necessaria.

Se, dunque, la legge prevede particolari tutele per il minorenne sotto il profilo economico, non può non averle previste anche sotto il profilo etico e morale e, pertanto, è del tutto ingiustificato e contrario ai principi generali, ritenere che egli possa dare il consenso a farsi fotografare per motivi di libidine o di godimento sessuale altrui.

L'eventuale suo consenso, dunque, a questa pratica non appare valido ed efficace e conseguentemente ritrarlo in pose lascive è già, in sè stesso, «sfruttamento», qualora questo venga inteso, al di là dei termini me-

ramente economici, nella sua più larga accezione di «impiego» o «uso» della sua immagine in siffatta maniera.

Allorchè si interpreta una legge, bisogna ricorrere ai principi generali e alla filosofia che ha ispirato il legislatore, tenendo conto che la legge stessa è, o dovrebbe essere, rappresentativa di quel «minimo etico» senza il quale i codici non avrebbero senso.

La legge, il diritto, come le sentenze, costituiscono dunque (o dovrebbero costituire) un insegnamento di carattere etico e morale che tende ad opporsi agli istinti peggiori e alle inclinazioni non apprezzabili dell'uomo, per indicare la via mestra che la società deve percorrere onde consentire la tutela dei diritti di tutti e soprattutto della dignità della persona umana ed in particolare del bambino, evitando anche il pericolo che l'appagamento degli istinti privati, in siffatto modo realizzato, possa essere prodromico alla diffusione, allo scambio e alla più larga utilizzazione del materiale pornografico.

Se proprio la legge dovesse essere interpretata nel senso voluto dalla Corte di cassazione, il che, come si è già detto, non appare condivisibile, il legislatore non può esimersi da porre mano alla modifica del suddetto articolo del codice penale, riconducendolo, al di là di ogni alchimia intellettuale, nel suo più giusto alveo, che è quello di tutelare compiutamente i minori da ogni azione che ne menomi la corretta educazione e ristabilisca il principio indefettibile del rispetto della loro personalità.

In questo senso, abbiamo ritenuto opportuno presentare la presente proposta emendativa della legge, per evitare qualunque discussione interpretativa che ne snaturi le finalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 600-ter del codice penale)

1. Il primo comma dell'articolo 600-ter è sostituito dal seguente:

«Chiunque sfrutta, impiega o usa, anche a fini privati, minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni».

